



ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTREAL IL 4 APRILE 2014

Art. x

Articolo X

Quanto segue viene aggiunto come Articolo 15 bis della Convenzione.

"Articolo 15 bis

1. Ciascuno Stato contraente e' incoraggiato ad adottare le misure necessarie ad avviare gli opportuni procedimenti penali, amministrativi o altre azioni legali contro chiunque commetta a bordo di un aeromobile un'infrazione o un atto, come descritti all'articolo 1, paragrafo 1, e in particolare:

- a) aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio; oppure
- b) rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile, o in suo nome e per conto, allo scopo di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni che si trovano a bordo. 2. Nulla di quanto disposto dalla presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale idonee misure volte a sanzionare atti indisciplinati o di disturbo commessi a bordo."

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/adesione-al-protocollo-emendativo-della-convenzione-relativa-alle/art-x>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it